



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso

Codice fiscale 82004190268 Codice ministeriale TVIC84200T

T 0438.82011 www.icpieve.edu.it tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

Pieve di Soligo, 10 marzo 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO
Prot. 0001053 del 10/03/2020
04-06 (Uscita)

Spettabile Agenzia
Laredo viaggi snc
laredoviaggi@pec.it

Agli atti

Oggetto: Pacchetto viaggio a Firenze dal 18/03/2020 al 19/03/2020 – Provvedimento di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 della Direttiva 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, nonché dell'art. 41, comma 4 del "Codice della normativa statale in tema di turismo", all. 1 al D. Lgs. 79/2011.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la Direttiva 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, la quale all'art. 12, comma 2, prevede che *"il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare."*;
- VISTO il D Lgs 79/2011, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", il quale all'art. 41, comma 4 prevede che *"in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto"*;
- VISTO il DL 6 del 23.2.2020 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lettera f) inerente alla sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche;
- VISTO il DPCM del 25.2.2020, il quale all'art. 1, comma 1, lett. b) dispone che *"i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera"*

- VISTO il DPCM del dell'1.3.2020, il quale all'art. 2, comma 1, lettera e) dispone la *"sospensione, sino all'8 marzo 2020, ... delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado" della regione Veneto;*
- VISTO il DL 9 del 2.3.2020, art. 28 - *"Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici"*, comma 9), che prevede che alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 6 del 23 febbraio 2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi - poi prorogata a 3.4.2020 con DPCM 8 marzo 2020 - si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del D Lgs 79/2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, nonché l'articolo 1463 del codice civile.
- VISTO il DPCM del 4.3.2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. e) dispone che *"sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"* di tutto il territorio nazionale;
- ATTESO per altro verso che il predetto DPCM del 4.3.2020 all'art. 4, comma 1, stabilisce che *"Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020"*, termine quest'ultimo che si applica ai viaggi di istruzione;
- ATTESO altresì che il predetto DPCM del 4 marzo 2020 all'art. 4, comma 3, stabilisce che *"le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2"* del DPCM 1.3.2020;
- VISTO il DPCM dell'8.3.2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"* in Lombardia e in 14 province italiane fra cui quella di Treviso;
- VISTO il DPCM dell'8.3.2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. h) dispone che *"sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia (...) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore"* in Lombardia e in 14 province italiane fra cui quella di Treviso;
- VISTO il DPCM dell'8.3.2020 il quale all'art. 2, comma 1, lett. d) dispone che *"sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"* in tutto il territorio nazionale;
- VISTO il DPCM del 9.3.2020 il quale all'art. 1, comma 1, estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8.3.2020;
- ATTESO che i viaggi di istruzione costituiscono a tutti gli effetti attività didattiche;
- CONSIDERATO il combinato disposto degli artt. del Codice civile 1256 *"impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore"* e 1463 *"Impossibilità totale"*
- CONSIDERATA la conferma inviata a codesta Agenzia Laredo viaggi snc in data 18/02/2020, protocollo N° 809 04-06 del 18/02/2020, CIG Z6C2C1317C, avente per oggetto *"Conferma di preventivo per un Viaggio d'Istruzione"* a Firenze, dal 18/03/2020 al 19/03/2020;
- CONSIDERATO che la prestazione oggetto del contratto è nel frattempo divenuta impossibile per causa non imputabile a questa Istituzione scolastica e, dunque, rimeditato l'interesse pubblico sotteso;

DETERMINA

1. L'Istituto comprensivo di Pieve di Soligo, per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto, nonché per la sopravvenuta impossibilità della effettuazione del contratto per causa non imputabile a questa Istituzione scolastica, anche considerata l'ulteriore articolazione del calendario scolastico e delle sue scadenze, con la presente **formalmente recede dal contratto** con la ditta Laredo viaggi snc, con sede in Pieve di Soligo (TV) via Schiratti 9, relativamente al viaggio di istruzione a Firenze, con partenza prevista per il 18/02/2020.
2. L'Istituto comprensivo di Pieve di Soligo non procederà al pagamento di alcuna fattura inerente il viaggio di istruzione in oggetto.
3. In conseguenza del presente atto di recesso, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati, stipulati con terzi.
4. La presente determina è pubblicata all'albo dell'Istituto e comunicata a tutti gli aventi titolo.

Il Dirigente scolastico
Stefano Ambrosi
(Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)